

Novità rispetto alla Direttiva 1999/5/CE

Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 recepisce la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (nota come direttiva R.E.D.), concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (nota come Direttiva R.&T.T.E.). Quindi dal 15 luglio 2016, data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, la messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio è disciplinato dal suddetto decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 in sostituzione del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 attuativo della direttiva R.&T.T.E.. Il d.lgs 269/2001, infatti, anche se non totalmente abrogato (restano, infatti, in vigenti solo i commi 2 e 3 dell'articolo 4 riguardanti la pubblicazione delle specifiche di interfaccia da parte degli operatori di rete) non è più applicabile alle apparecchiature radio e ai terminali di telecomunicazione a linea fissa in quanto tutti i relativi articoli sono stati abrogati. Il d.lgs 128/2016 introduce rispetto alla normativa previgente le seguenti principali modifiche:

- i ricevitori radio e i ricevitori TV precedentemente esclusi dalla direttiva R.&T.T.E. adesso rientrano nello scopo della direttiva R.E.D.;
- le apparecchiature operanti sotto i 9 kHz precedentemente esclusi dalla direttiva R.&T.T.E. adesso rientrano nello scopo della nuova direttiva R.E.D.;
- le apparecchiature per la radio determinazione sono adesso incluse nello scopo della nuova direttiva R.E.D.;
- le apparecchiature terminali di telecomunicazione a linea fissa (quali ad esempio telefoni, router, modem, fax ecc. se privi di una componente radio) non rientrano più nello scopo della direttiva R.E.D.; queste apparecchiature sono disciplinate dalla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica;
- i kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini sono esplicitamente esclusi dalla direttiva R.E.D.;
- decade l'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 6, comma 4, del d.lgs 269/2001 per l'immissione sul mercato delle apparecchiature radio che utilizzano bande di frequenza la cui applicazione non è armonizzata nell'Unione europea in quanto le informazioni sull'uso dello spettro radio in ciascun Stato membro sono liberamente disponibili sul sito ERO Frequency Information Service (EFIS); decade conseguentemente quindi anche l'obbligo di apposizione del simbolo di Alert;
- la marcatura CE deve essere apposta solo sull'apparecchiatura radio e sull'imballaggio; decade quindi l'obbligo di apposizione della marcatura CE sulla documentazione acclusa all'apparecchiatura; l'obbligo di apposizione del numero dell'Organismo notificato accanto alla marcatura CE rimane solo nel caso in cui le procedure di valutazione della conformità dell'apparecchiatura radio siano state effettuate utilizzando l'allegato IV (Modulo H).

Per garantire continuità al mercato di riferimento e in considerazione delle modifiche di cui sopra rispetto alla direttiva R.&T.T.E. particolare attenzione è stata posta ai periodi di transizione; nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

- 1) per l'immissione sul mercato delle apparecchiature disciplinate dalla R.&T.T.E. e che rimangono disciplinate dalla R.E.D.:
 - fino al 12-6-2016 si applica la R.&T.T.E.;

- dal 13-6-2016 al 12-6-2017 si applica la R.E.D., ma è consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017;
 - dal 13-6-2017 si applica solo la R.E.D.
- 2) per l'immissione sul mercato delle apparecchiature disciplinate dalla R.&T.T.E. ma che non sono più disciplinate dalla R.E.D. (es. le apparecchiature di telecomunicazione a linea fissa tipo telefoni, fax, modem, ecc):
 - fino al 12-6-2016 si applica la R.&T.T.E.;
 - dal 13-6-2016 si applicano la direttiva 2014/30/UE e la direttiva 2014/35/UE recepite in Italia rispettivamente con il d.lgs 80/2016, che modifica il decreto legislativo 194/2007, e con il d.lgs 86/2016.
- 3) per l'immissione sul mercato delle apparecchiature non disciplinate dalla R.&T.T.E. ma che invece ora sono disciplinate dalla R.E.D. (es. apparecchiature radio di sola ricezione utilizzate esclusivamente per ricevere servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, ecc):
 - fino al 12-6-2016 si applicano le direttive EMC/Safety;
 - dal 13-6-2016 al 12-6-2017 si applica la R.E.D., ma è consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017;
 - dal 13-6-2017 si applica solo la direttiva R.E.D.